

ASSOCIAZIONE CULTURALE FARMACIA ZOOÈ

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 30/12/2022

30 DICEMBRE 2022 / 19:00 / SECONDA CONVOCAZIONE / SEDE DI FARMACIA
ZOOÈ

VIA NAPOLI 44, 30172 MESTRE (VE)

SONO PRESENTI

Marco De Rossi, presidente dell'associazione

Marco Duse, direttore artistico di Farmacia Zooè

Annalisa Giordano, socia

Annalisa Marchiori, socia

Marta Sartorato, socia

Elisa Marangon, socia

Ilaria Furegato, socia

Dario Codemo, socio

Keti Pertegato (in collegamento online), socia e ufficio booking

e Cristina Milan (in collegamento online), tesoriere in pectore

Il quorum è regolarmente costituito essendo l'assemblea in seconda convocazione.

La prima convocazione avvenuta in data 29 dicembre 2022 alle ore 23.00 non ha raggiunto il quorum richiesto

I presenti si riuniscono per discutere il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

Adeguamento dello statuto per iscrizione al Runtis

VERBALE DI DISCUSSIONE: PUNTI PRINCIPALI

L'assemblea si apre alle ore 19:00.

Viene nominato Presidente dell'Assemblea Marco De Rossi e Segretario Marco Duse nella qualità di soci.

Il Presidente comunica che è stata ricevuta in data 21/12/2022 da parte dell'Ufficio Veneto competente alla valutazione delle domande di iscrizione al Runts la seguente comunicazione via PEC

Con riferimento all'oggetto e a seguito di istruttoria svolta, si rileva che lo statuto di codesta associazione peraltro non registrato presso l'Agenzia delle Entrate, non risulta conforme ai dettami che devono informare un Ente del Terzo settore nelle seguenti previsioni:

- Art. 7 nella parte in cui esclude che i gli associati minori degli anni diciotto non abbiano diritto di voto. Tale previsione deve essere stralciata o riformulata prevedendo che il diritto di voto del socio minorenni sia attribuito a chi esercita sullo stesso la relativa responsabilità genitoriale in ottemperanza a quanto espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella Nota 18244 del 30 Novembre 2021;

- Art. 7 nella parte in cui prevede diverse categorie di soci (ordinari, sostenitori e fondatori) ai quali sono attribuiti diritti diversi. In particolare, esclusivamente ai soci fondatori e a quelli ordinari maggiori di età è attribuito il diritto di voto, che è invece precluso ai soci sostenitori.

Tale disparità fra le diverse categorie di soci è confermata, peraltro, dal successivo art. 13 laddove prevede che " l'assemblea generale è... composta dai soci ordinari..." il quale, implicitamente, attribuisce così esclusivamente ai soci ordinari il diritto di voto deliberativo.

Le indicate previsioni statutarie devono essere stralciate e riformulate attribuendo a tutti i soci i medesimi diritti in ottemperanza a quanto espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella Nota 18244 del 30 Novembre 2021 e al cui contenuto, per brevità, si rinvia.

Si evidenzia, infine, che nonostante lo statuto preveda lo svolgimento di attività diverse, tale previsione non è stata dichiarata nell'istanza: d'ufficio, pertanto si provvederà modificare il dato errato.

Ai sensi dell'art. 9 co. 3 del D.M. 106/2020, le integrazioni richieste dovranno pervenire esclusivamente tramite l'apposita casella di messaggistica all'interno dell'applicativo RUNTS, entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente, pena la formulazione del diniego di iscrizione ex art. 10 bis della L. 241/1990.

A fronte di quanto richiesto, il Presidente sottopone all'Assemblea dei Soci la modifica dello statuto nella parte indicata, che avverrà entro i termini previsti con deposito presso l'Agenzia delle Entrate competente.

La modifica viene approvata.

L'assemblea si chiude alle 20:30.



26 GEN. 2023

Rep. II
Euro 55 NTE
Confermi al Mod. F 23

c/o Ufficio Territoriale di Venezia 2
Al. N. 310 serie 1/1/2023

IL FUNZIONARIO (*)
Baselli Gianluca

(*) Firma, su delega, del Direttore Provinciale, Eugenio Anzilone

Mestre (VE), 30.12.2022

Il Presidente Marco De Rossi

Il Segretario Marco Duse

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "FARMACIA ZOOÈ ETS"



Art. 1 DEFINIZIONE E SCOPO

È costituita con sede in via Napoli 44 Mestre Venezia, l'Associazione senza fini di lucro denominata **"FARMACIA ZOOÈ ETS"**. La futura variazione della sede non comporterà modifica statutaria.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è stabilita in cinquant'anni.

L'Associazione è un ente di diritto privato **costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale** e che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, alle regole definite nel presente Statuto, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative ed ha lo scopo:

1. di indagare criticamente le caratteristiche della realtà contemporanea, specie relativa al territorio d'insediamento, l'Italia e il Veneto, attraverso il mezzo artistico del Teatro, dell'Arte performativa, al contempo promuovendone l'azione positiva presso tutta la società e in particolare quella giovanile, di bambini e ragazzi, dei loro genitori e insegnanti, e dei giovani adulti;
2. di promuovere il teatro, la scrittura e l'arte contemporanea nell'ambito di arti visive e performative (danza, musica, teatro);
3. di concedere e creare uno spazio espositivo aperto alla sperimentazione, sensibilizzare e ampliare il pubblico interessato all'arte contemporanea tramite rappresentazioni teatrali e performative, mostre, eventi, corsi e strumenti didattici, di formazione e scambi, gemellaggi e interrelazioni con altri soggetti promotori la cultura, di qualsivoglia natura e genere, all'estero e in Italia; ospitare progetti di artisti di fama consolidata sulla scena internazionale e ospitare proposte di curatori e critici, di filosofi, scienziati e pensatori, realizzare spettacoli teatrali, performance di arti visive, di danza e musicali, laboratori e workshop anche mediante convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione delle attività e la fornitura di servizi, pubblicazioni e simili, audiovisivi e simili.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può aderire a confederazioni, enti, altre associazioni ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire. L'Associazione potrà partecipare a manifestazioni del settore e potrà attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale.

Art. 1 bis – CLAUSOLA SOSPENSIVA

L'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) ai sensi del codice del Terzo Settore - decreto legislativo 117/2017 - integrerà automaticamente la denominazione con l'acronimo solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'ente al Runt.

Art. 2 ATTIVITA'

L'Associazione, per il raggiungimento delle predette finalità, esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del codice del Terzo settore (D.lgs 3 luglio 2017, n. 117) e successive modificazioni, alle lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi

Inoltre per il conseguimento dei fini di cui all'art. 1, in via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà:

1. allestire propri spazi, anche concessi in locazione da terzi e ivi allestire mostre, eventi, workshop e corsi oppure potrà collaborare con i propri servizi e spazi con altre organizzazioni o soggetti;
2. promuovere la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli o emblemi, simboli e marchi,
3. realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale; svolgere manifestazioni, esibizioni, convegni, dibattiti, mostre, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi;
4. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
5. svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative;
6. stipulare con gli artisti promossi e/o le gallerie di riferimento accordi per la vendita delle opere, essendo detta attività marginale e non incidente nel bilancio.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può aderire a confederazioni, enti, altre associazioni ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire. L'Associazione potrà partecipare a manifestazioni del settore e potrà attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Assemblea

Art. 3 VOLONTARIATO

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo

Art. 4 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117. Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo ove e nel momento in cui se ne ravveda la necessità.

Art. 5 PATRIMONIO E ASSENZA SCOPO DI LUCRO

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 6 BILANCIO SOCIALE DI ESERCIZIO

Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 31 maggio per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 31 maggio per la definitiva approvazione.

Art. 7 SOCI

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche e giuridiche, enti e associazioni nazionali e estere, di accertata moralità che abbiano interesse verso l'arte e la cui domanda di ammissione, presentata da due soci fondatori, sia stata accettata dal Consiglio e che dichiarano:

1. di voler partecipare alla vita associativa;
2. di voler condividere gli scopi istituzionali;
3. di accettare, senza riserve, lo Statuto;
4. di rispettare i Regolamenti interni.

È fatto divieto di stabilire in via temporanea il rapporto associativo.

I soci si dividono in: soci ordinari, soci sostenitori, soci onorari, soci fondatori. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; il voto è pro capite, le cariche politiche sono liberamente eleggibili. Il diritto di voto del socio minorenni è attribuito a chi esercita sullo stesso la relativa responsabilità genitoriale.

I soci sostenitori, in virtù della loro particolare qualifica, sono tenuti al versamento di una quota straordinaria, stabilita dal Consiglio direttivo, in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alle attività del sodalizio. Il Consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo dell'arte.

Il Consiglio direttivo potrà valutare di esonerare i soci onorari dal pagamento della quota annuale. Sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

Art. 8 ADESIONE

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni emanate dal Consiglio o dall'Assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio il quale, in caso di rigetto della domanda, deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione; vale il principio del silenzio assenso per cui decorsi 30 giorni dalla richiesta l'aderente sarà automaticamente socio, sanando così anche eventuali vizi di presentazione della domanda.

Il numero degli iscritti all'associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

L'attività degli associati potrà in caso di particolare necessità essere retribuita ai sensi dell'art.18, Il comma L.383/2000; l'Associazione, si potrà avvalere di attività volontarie degli associati e potrà rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute; potrà avvalersi del lavoro dipendente e autonomo di terzi.

Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio direttivo neoeletto.

Art. 9 QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative, stabilite ogni anno dal Consiglio direttivo, si distinguono in ordinarie, suppletive e straordinarie. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative straordinarie quelle stabilite dal Consiglio direttivo a carico dei soci sostenitori. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio direttivo *una tantum*, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

L'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e lo vincola per l'anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni e quote di natura patrimoniale.

Art. 10 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci ordinari regolarmente iscritti ed in regola col versamento delle quote sociali per l'anno in corso. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Tutti i soci maggiorenni dispongono del diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del gruppo stesso; il voto è pro capite.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede operativa dell'Associazione entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire consultando le copie cartacee e su supporti digitali, sempre alla

presenza di almeno 1 membro del Consiglio.

Art. 11 LOGO

L'Associazione ha un emblema che potrà essere variato in colori e dimensioni oltre che individuato dal solo testo o dalla sola immagine. Sulle variazioni è competente il Consiglio Direttivo

Art. 12 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio composto dai consiglieri eletti;
- c) il Presidente;

Art. 13 ASSEMBLEA

L'Assemblea generale è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso che siano soci dall'anno precedente. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe e non è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. L'assemblea può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

È ammesso il voto espresso per posta elettronica.

L'Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure qualora questi lo richieda da un socio chiamato dai presenti a presiederla cui spetta di verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni segrete il conto dei risultati. L'Assemblea generale dei soci si pronuncia in prima convocazione a maggioranza dei voti ed è validamente costituita con la maggioranza qualificata degli associati pari ai $\frac{3}{4}$ degli stessi, in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad un'altra immediata votazione, la quale potrà essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno nella sede definita dal Consiglio per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'anno in corso proposti dal Consiglio direttivo. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data allorché lo ritenga necessario il Consiglio, oppure quando sia stata fatta domanda scritta al Presidente dal Consiglio sindacale o da almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con l'affissione presso la sede sociale o la pubblicazione sul sito www.farmaciazooe.com o l'invio per posta, o per posta elettronica dell'invito a partecipare, affissione o inviti devono avvenire almeno 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti, nelle affissioni e sul sito debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

Il Presidente nomina un Segretario dell'assemblea, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, anche all'estero.

L'Assemblea ordinaria

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14 CONSIGLIO

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea. Il Consiglio è composto da 2 consiglieri eletti dall'Assemblea generale dei soci; ciascun membro del Consiglio, unitamente e disgiuntamente al presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. I membri del Consiglio durano in carica quattro anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il quadriennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero restati coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione della Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio.

Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statuari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci, fra l'altro è responsabile della amministrazione sociale, predispone annualmente il rendiconto consuntivo contabile-economico-finanziario, il bilancio preventivo e la relazione illustrativa, decide sull'ammissione dei nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende all'attività dell'Associazione e nomina o licenzia il personale, stabilendone le mansioni, le remunerazioni, stabilisce l'ammontare delle quote ordinarie, suppletive e straordinarie.

Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente dell'Associazione, di un Segretario ed eventualmente di un Tesoriere. Il Consiglio provvede a nominare comitati, commissioni interne, gruppi di lavoro e provvede alla redazione del Regolamento di attuazione dello Statuto dell'Associazione ove necessario.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni 12 mesi e straordinariamente qualora lo ritenga opportuno il Presidente, o la maggioranza del Consiglio oppure il Collegio dei sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno tre giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, qualora questi mancassero dal consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti

del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro dei verbali del consiglio direttivo.

Art. 15 PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione assieme a ciascun Consigliere congiuntamente e disgiuntamente sia nei rapporti interni sia in quelli esterni; vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell'Assemblea; provvede a quanto si addice alla osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario anche non consigliere, purché socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.

La nomina del primo Presidente avviene all'atto della costituzione dell'Associazione da parte dei soci fondatori; il primo Presidente rimane in carica sino alla prima assemblea.

Art. 16 ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117

Art. 17 ORGANO DI REVISIONE

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 18 PATRIMONIO

Il patrimonio della società è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili;
- b) dalle somme accantonate;
- c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione avente finalità analoghe o affini o a fini di pubblica utilità.

L'esercizio finanziario va dal 1. gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea generale dei soci con l'approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.

Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e le spese per voci analitiche.

Il rendiconto contabile, accompagnato da una relazione illustrativa del Consiglio direttivo, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro e non oltre il 31 agosto.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art. 19 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 20 FONDO PATRIMONIALE

Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell'Associazione. Il fondo comune può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati, durante la vita dell'Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21 GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Tutte le cariche politiche in seno all'Associazione sono gratuite, tali si intendono il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario oltre ai componenti del Consiglio direttivo. I soci sono tenuti a mantenere un comportamento etico e sociale conforme alle finalità dell'associazione.

Art. 22 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATO E MODIFICHE STATUTARIE

Il presente statuto entra in vigore con effetto immediato al momento della costituzione della associazione. Qualsiasi successiva modifica al presente Statuto non può essere proposta all'Assemblea generale se non dal Consiglio direttivo della società, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in Assemblea. In questo ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere approvate a maggioranza dei presenti da un'Assemblea generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Art. 23 NOMINA PRIME CARICHE

Al momento della costituzione della associazione, i soci fondatori nominano il Presidente ed il Vice-Presidente che entrano in carica con i poteri del Consiglio fino alle elezioni svolte dalla Assemblea generale dei soci che si terrà entro 12 mesi dall'atto di formazione della associazione.

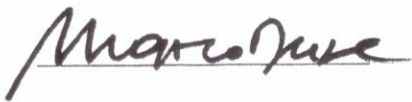
Art. 24 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

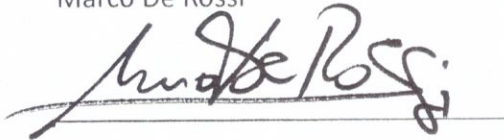
La competenza per dirimere eventuali controversie interne l'Associazione viene indicata concordemente a favore del Foro di Venezia o di quello ove l'Associazione medesima fisserà la propria sede

Venezia 21/3/2022

Marco Duse



Marco De Rossi



3 310 26/01/2023 0,00 **T6G23L000310000KB**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T6G